



LEMON ASSOCIAZIONE CULTURALE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CAMBIO DENOMINAZIONE - RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

E ALTRE MODIFICHE

Il giorno 30 settembre 2025, alle ore 15.00, presso la sede legale dell'associazione in Empoli, via Salvagnoli n. 40, CF 91050240489, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione Lemon Associazione Culturale, per discutere e deliberare in merito alla modifica della denominazione dell'associazione di cui all'art. 1, dell'inserimento della figura del Vicepresidente all'art. 7 e seguenti e di altre lievi modifiche nonché del rinnovo del consiglio direttivo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il signor Francesco Corsagni.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Ilaria Faraoni, Francesco Corsagni, Tommaso Gherardi, Massimiliano Fierli. Il Presidente dopo aver constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, in forma totalitaria, passa ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e nello specifico che si è ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche allo statuto dell'associazione e, in particolare: **a) modificare la denominazione** (art. 1) in "**FARO ASSOCIAZIONE CULTURALE - ETS**" ritenendola maggiormente rispondente al nuovo corso dell'associazione medesima; **b) l'inserimento all'art. 2**, di ulteriori attività culturali aventi ad oggetto la mobilità sostenibile, le escursioni all'aria aperta e quelle presso spazi appositamente dedicati, specialmente ove effettuate con l'uso di biciclette; **c) la nomina della figura del Vicepresidente** (art. 7 e seguenti) affinché possa sostituire il Presidente, non solo in caso di assenza o impedimento, ma anche in ordine a tutte le attività culturali di cui sopra alla lett. b); il rinnovo del Consiglio Direttivo che sarà così composto: Tommaso Gherardi - Presidente; Francesco Corsagni - Segretario e Massimiliano Fierli - Vicepresidente.

Si procede allora alla lettura, articolo per articolo, delle modifiche apportate allo Statuto e alla fine della lettura il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione;

2) di rinnovare il Consiglio Direttivo per i prossimi 5 anni, eleggendo le seguenti persone con le relative cariche:

Tommaso Gherardi - Presidente

Francesco Corsagni - Segretario

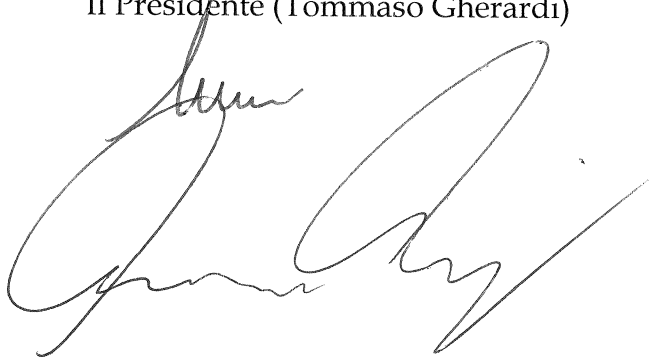
Massimiliano Fierli - Vicepresidente.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, come previsto dalla normativa vigente. Si autorizza, inoltre, il presidente ad apportare allo statuto eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario (Francesco Corsagni)

Il Presidente (Tommaso Gherardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso Gherardi', written in a cursive style. The signature is located below the text 'Il Presidente (Tommaso Gherardi)'. There is a small black dot to the right of the signature.



AII. A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FARO ASSOCIAZIONE CULTURALE - ETS"

ART. 1 - Denominazione - sede e durata.

E' costituita un'associazione culturale denominata "FARO ASSOCIAZIONE CULTURALE - ETS".

L'associazione ha sede legale in Empoli (FI).

L'associazione ha durata fino al 31/12/2060.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, pertanto l'associazione assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS).

ART. 2 - Principi generali dell'Associazione.

L'associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è la promozione, la partecipazione e la crescita culturale, artistica e civile dei propri soci e dei cittadini in generale come dell'intera comunità ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso l'organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche di cui all'art. 5 comma 1 DL 117/2017. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Attraverso la propria attività, l'associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, di interesse sociale;
- b) promuovere e organizzare attività culturali di interesse sociale;
- c) organizzare e gestire eventi musicali e/o teatrali;
- d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci. Per tali scopi ed attività l'associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate;
- f) l'associazione può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altre associazioni territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio;
- g) l'associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, musicali e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati;
- h) l'associazione può contribuire a positivi scambi culturali con altre realtà nazionali ed internazionali anche in collaborazione con enti, scuole, associazioni culturali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- i) l'associazione può promuovere la conoscenza artistica e culturale degli associati attraverso l'organizzazione o la partecipazione a laboratori, seminari di studio, congressi, stage, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- j) l'associazione può istituire premi e borse di studio per giovani di talento.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'associazione potrà altresì:

- a) organizzare forme di spettacolo, mostre, congressi, riunioni, concerti, ecc. in ogni espressione artistica e anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- b) distribuire e pubblicare articoli, saggi, riviste, libri nonché materiale multimediale;
- c) collaborare con gli Enti locali quali Comune, Provincia, Regione e loro consorzi e con le Associazioni e le Istituzioni culturali, locali, nazionali e internazionali;
- d) promuovere la costituzione di associazioni specifiche per la cura di particolari settori di attività, istituire sedi secondarie e dare temporaneamente in uso a terzi, anche gratuitamente, le strutture o le attrezzature di sua proprietà e/o di cui ha il pieno utilizzo;
- e) Organizzare eventi culturali per la promozione della bicicletta anche attraverso la creazione e la gestione di spazi dedicati ove affiancare, alle attività meccaniche, attività ludiche, ricreative e culturali, promuovendo altresì viaggi ed escursioni ciclistiche, organizzando corsi per la diffusione della cultura e delle conoscenze ciclistiche, nonché formazione per la riparazione destinata a soci, studenti, cittadini e associazioni ed enti esterni, corsi di formazione professionale per la creazione di manodopera specializzata, per l'inserimento al lavoro di categorie svantaggiate. L'associazione potrà altresì sviluppare e promuovere servizi per i cittadini basati sull'utilizzo della bicicletta, noleggiare biciclette e mezzi a pedali, a soci, cittadini o ad altri enti, riparare e recuperare biciclette di sua proprietà o dei soci, cittadini ed altri enti, nonché restaurare e recuperare biciclette abbandonate, realizzare e/o diffondere materiale informativo sulla bicicletta e sulle attrezzature accessorie alla stessa, così da promuovere la cultura del riuso, riciclo e della mobilità sostenibile, anche applicata agli eventi musicali e di spettacolo;
- f) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto, compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi fissati o in ogni caso attinenti i medesimi nonché chiedere sovvenzioni, finanziamenti e sponsorizzazioni agli enti pubblici, ministeriali e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Direttivo.

ART. 3 - Assenza di scopo di lucro.

Non avendo alcuno scopo di lucro, l'Associazione osserva le seguenti norme:

i fondi raccolti saranno esclusivamente utilizzati per i fini stabiliti dall'art. 2) dello Statuto.

ART. 4 - Ammissione dei soci.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione sia persone di ambo i sessi sia Enti e/o persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

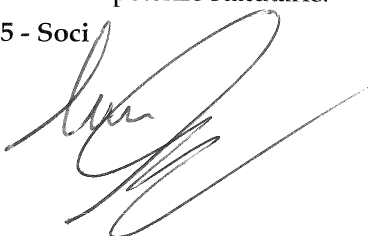
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

In caso affermativo, il neo associato dovrà versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso. La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Ai Soci verrà rilasciata una tessera che dovrà essere esibita ogni qual volta frequentino i locali dell'associazione e/o fruiscano di iniziative o servizi svolti dalla stessa. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organismi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 5 - Soci



I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- a) soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
 - b) soci ordinari: quelli che aderiscono ai sensi dell'art. 4);
 - c) soci onorari: persone o enti di notevoli capacità artistiche, politiche e culturali che per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
 - d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
 - e) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
 - f) Consultare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e possono, anzi, farsi promotori di nuove.

ART. 6 - Decadenza soci

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, formalizzate con lettera raccomandata indirizzata al Presidente;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decesso;
- d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) per ritardato pagamento delle quote e dei contributi per oltre sei mesi.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il secondo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci. Le espulsioni e le conseguenti radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo. Le decisioni dovranno essere comunicate al socio espulso entro 10 giorni dalla delibera.

In ogni caso, l'associato uscente o gli eredi dell'associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile.

ART. 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente
- d) il Segretario.

ART. 8 - L'Assemblea.

L'Assemblea, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun socio ha diritto a un voto. L'Assemblea inoltre, può essere aperta ai familiari dei Soci, agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria dei soci:

1. nomina (la commissione elettorale e indice le elezioni) e revoca i componenti degli organi sociali per gravi inadempienze amministrative e morali.
2. nomina e revoca i revisori dei conti quando previsti;
3. approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sul numero dei componenti del Direttivo;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assemblea.

L'assemblea straordinaria dei soci:

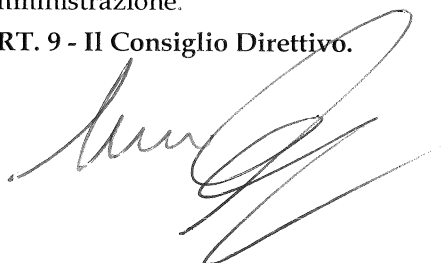
1) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;

2) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

- L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
- In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- L'Assemblea Straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via Ordinaria almeno una volta all'anno, in via Straordinaria, anche su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.
- La convocazione dovrà essere comunicata ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e sul sito dell'Associazione specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
- L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
- Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali della Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea
- Le votazioni in Assemblea, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
- Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio potrà rappresentare un massimo di due associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. L'assemblea convoca le elezioni generali per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente della Commissione Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il nuovo Consiglio Direttivo.
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi: in mancanza di questi dal secondo e così via.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri nominati dall'assemblea ordinaria. L'assemblea stessa o in alternativa il Consiglio Direttivo designa il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario o, comunque, qualsivoglia carica sia prevista dallo statuto, fra i consiglieri nominati.

Secondo il principio della libera eleggibilità degli organi, possono essere eletti, e quindi far parte del Consiglio Direttivo, i soci fondatori, i soci onorari e i soci ordinari, questi ultimi, ovviamente, solo se in regola con i pagamenti. Non possono essere eletti i non soci dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali o fino a revoca e/o dimissione. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque tutte le volte che il Presidente (o il Vicepresidente) lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima.

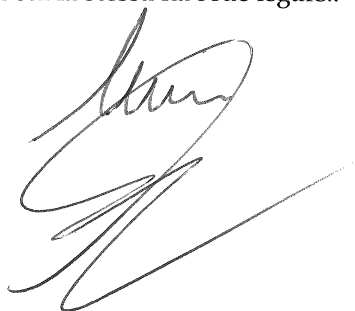
In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ed ha le più ampie facoltà per quanto concerne la promozione e l'esecuzione delle attività dell'associazione, sempre in ottemperanza alle direttive determinate dall'assemblea. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, attingendo alla lista dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio, in ordine di voti, oppure procedendo con un'apposita elezione assembleare.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i rendiconti economici e finanziari e/o i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo il metodo di tenuta della contabilità da essa assemblea stabilito di cui all'art. 11 del presente statuto;
- c) fissare le quote di ammissione e annuali, i contributi associativi e gli eventuali contributi supplementari e straordinari, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere entro due mesi dall'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) deliberare sulla locazione e sull'acquisto di immobili, beni mobili registrati e quanto altro occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali, modificare l'indirizzo della sede sociale all'interno del medesimo Comune in cui la stessa ha sede legale..



Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Esso può procedere pure alla nomina dei collaboratori, rappresentanti, consulenti, insegnanti, che potranno anche non essere soci, determinandone e approvandone i compensi. Il consiglio direttivo potrà costituire anche un comitato culturale che lo affiancherà in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'associazione. Il comitato potrà proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività congeniali all'associazione.

ART. 10 - Il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente:

- a) dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) ha la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- c) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- d) può delegare, ad uno o più consiglieri o a terzi, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; c) ha il compito di curare il settore amministrativo e finanziario.

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria o in alternativa dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il Vicepresidente è nominato dall'assemblea ordinaria o in alternativa dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, avendo dunque anch'esso la rappresentanza legale dell'associazione. Al Vicepresidente possono essere affidati ulteriori incarichi particolari con apposita delibera del Consiglio Direttivo o dell'assemblea ordinaria.

ART. 11 - Il Segretario.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. Il Segretario provvede agli incassi ed ai pagamenti, e provvede alla tenuta della contabilità su appositi libri contabili secondo il metodo deliberato dall'assemblea ordinaria che potrà prevedere o la registrazione delle operazioni di incasso e pagamento o la registrazione della documentazione contabile emessa o ricevuta indipendentemente dai relativi incassi e pagamenti o altro metodo, come detto, scelto e adottato dalla assemblea.

Provvede altresì a tenere aggiornato il libro dei soci con eventuale annotazione per ognuno delle quote e contributi pagati. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

ART. 12 - Patrimonio.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative.
- Eventuali contributi Pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni della Associazione.
- Beni mobili e immobili di proprietà della Associazione.

- Contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13 - Il Collegio Sindacale (se eletto).

- a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.
- b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
- c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri (se eletto).

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

ART. 15 - Cariche e rimborso spese.

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, degli Organi delle sezioni, delle Associazioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

ART. 16 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno in corso.

ART. 17 - Controversie.

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 18 - Norme di funzionamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

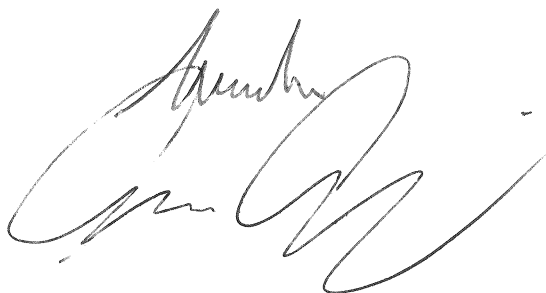
Art. 19 - Scioglimento della Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 20 - Rinvio alle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located below the text of Article 20.